

GARE DELLO SCI ALPINO RICREATIVO

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

Il tema del mio odierno intervento è la questione della responsabilità degli organizzatori di gare di sci alpino ricreativo in conformità al diritto della Repubblica di Slovenia.

Le questioni di base nella valutazione della responsabilità dell'organizzatore della gara sono le seguenti:

- se vi esista **una disposizione, un regolamento** il quale stabilisce le modalità secondo le quali viene organizzata una gara di sci ricreativo, e nel caso di una risposta affermativa, se l'organizzatore venga vincolato e come,
- quali siano i **provvedimenti** che l'organizzatore della gara è tenuto ad effettuare per garantire sicurezza ai partecipanti alla gara, quale sia la sua **dovuta diligenza**,
- quale sia la **responsabilità** dell'organizzatore per i danni insorti al partecipante alla gara il quale subisce lesioni durante la gara – secondo il principio di colpevolezza o responsabilità oggettiva.

Le gare di sci a cui partecipano sciatori non registrati (presso l'associazione nazionale) vengono divise in **vari tipi** (i dati relativi alle gare sono stati acquisiti sul web):

- la maggior parte di queste gare sono le cosiddette gare sindicali, ossia gare di varie associazioni e organizzazioni,
- gare comunali come eventi sociali o beneficenza,
- gare scolastiche di studenti delle scuole secondarie e studenti universitari, e
- gare di sciatori ricreativi, partecipanti che non sono registrati come atleti, che sono delle vere piccole gare organizzate come gare di coppa, si tratta di diverse gare (5) nelle quali i partecipanti raccolgono punti per la coppa finale.

Tutte le gare sopraindicate hanno in comune il fatto che sono una combinazione di evento sociale, di ricreazione e divertimento, ed in via principale:

- si tratta di gare non facenti parte del sistema ufficiale dell'Associazione nazionale dello sci,
- a queste gare vi partecipano persone che non sempre sono sciatori esperti, non sono sempre in buona forma fisica e non hanno un equipaggio a livello di atleti (preparazione degli sci), il che richiede un doppio approccio:
 - o la necessità che il livello di difficoltà non sia alto e
 - o la necessità di garantire maggior sicurezza nella organizzazione della gara.

Dalle informazioni a me disponibili non vi esiste molta causistica/prassi giudiziale (un caso concluso e un in corso).

Organizzatori di gare:

Tali gare rappresentano un'offerta continua dei gestori delle piste e fanno parte dell'attività delle località sciistiche, ossia rappresentano un'offerta turistica regolare (registrate 47 stazioni sciistiche). Alcune località sciistiche addirittura pubblicano sul web l'organizzazione di gare sciistiche di sci alpino ed anche nordico, esponendo anche i relativi prezzi.

Anche gli sci club si offrono come organizzatori di gare; per questi club e circoli tale attività può rappresentare un'importante parte degli introiti.

Gare di sci vengono inoltre organizzate anche da società specializzate.

Esistenza delle regole:

Vi esistono delle regole in merito all'organizzazione e lo svolgimento delle gare di sci alpino per le cosiddette gare ricreative o sindacali (cioè per le gare che non rientrano nel sistema delle gare nell'ambito dell'Associazione nazionale dello sci).

No.

Non vi esistono regole speciali contenenti indicazioni speciali in merito ai compiti dell'organizzatore dell'evento/della gara.

Come si comportano gli organizzatori nella prassi:

- qualora l'organizzatore sia un club di sci, l'organizzatore assume a seconda della propria valutazione il sistema organizzativo dell'Associazione nazionale dello sci e le relative regole ufficiali (le regole FIS) che vengono adattate/adequate al livello della gara, al livello di capacità dei concorrenti, al terreno, e conformemente a quanto sopra indicato viene disposto il tracciato delle porte che nella maggior parte è quello per lo slalom gigante,
- alcune delle società sul web pubblicizzano la propria attività di organizzazione di gare avvertono i committenti che per l'esecuzione della gara viene firmato un contratto speciale nel quale vengono dettagliatamente indicati gli obblighi e le responsabilità dell'organizzatore. Nell'offerta rientrano:
 - l'estrazione a sorte dei numeri,
 - il semaforo con i risultati non ufficiali,
 - l'elaborazione computerizzata dei risultati e la pubblicazione dei risultati ufficiali,
 - la distribuzione dei numeri di partenza,
 - la prenotazione della pista da sci e il permesso per le piste,
 - il servizio di cronometraggio elettronico,

- i servizi di giudici di gara sulla pista,
- la preparazione e la protezione della pista,
- servizio di soccorso medico alpino e
- il sistema di sonorizzazione.

Dalle proposte d'offerta classica fino all'offerta culinaria, commenti divertenti dei concorrenti, concerti, festa notturna nell'area di traguardo, fino ad una combinazione di tutto quello che si può fare sulla neve.

Vengono offerte anche gare notturne a scelta tra lo slalom e lo slalom gigante, ed anche forme bizzarre di gare. C'è qualcosa per ogni gusto, Con questo voglio dire che l'esecuzione di tali gare ha svarcato i limiti di una gara e si è ampliata fino a diventare un evento sociale.

Se non vi esistono delle regole speciali contenenti indicazioni specifiche sui compiti dell'organizzatore dell'evento/della gara, dove e come vengono definiti gli obblighi dell'organizzatore della gara?

Le gare di sci alpino che vengono organizzate nell'ambito del programma delle gare dell'Associazione nazionale dello sci (gare ufficiali) fanno parte di un sistema organizzato per il quale valgono le regole internazionali stabilite dalla FIS all'osservazione delle quali sono tenuti gli organizzatori – i club dell'Associazione nazionale dello sci a seconda del livello della gara che viene organizzata. Questo sistema organizzativo vale per i club membri dell'ANS che organizzano una gara (dello club, gara regionale, nazionale, internazionale).

A mio avviso per l'organizzatore di una gara ricreativa tali regole non valgono, pertanto l'organizzazione di una gara ricreativa non può essere valutata secondo le regole della FIS.

Motivi:

- l'osservazione delle regole della FIS è obbligatoria solo nelle gare indicate nel calendario internazionale della FIS e per le gare eseguite nell'ambito del calendario dell'Associazione nazionale – il rispetto di tali regole viene preso in considerazione del livello della gara,
- le regole della FIS sono troppo esigenti per quanto riguarda l'organizzazione delle cosiddette gare sindacali dai punti di vista di reperimento del personale, delle attrezzature e dell'intera logistica. Le regole indicano in modo dettagliato i ruoli delle singole persone partecipanti all'organizzazione, il che dovrebbe garantire l'esecuzione della gara anche dal punto di vista di manutenzione della pista e di assicurazione della protezione dei concorrenti. Le regole richiedono la collaborazione di almeno 12 persone + giudici sulle porte + addetti alla manutenzione della pista. Questo ovviamente vale per le gare del livello più alto, le gare ai livelli più bassi vengono adattate alla situazione. Qualora l'organizzatore volesse soddisfare i requisiti delle regole della FIS in prassi non potrebbe farlo perché non dispone delle

capacità ne per quanto riguarda il personale come neanche per quanto riguarda la logistica e/o le attrezzature.

Quali regole impongono all'organizzatore la dovuta diligenza?

Un quadro della dovuta diligenza è rappresentato dalle disposizioni della legge sulla sicurezza sulle piste le quali stabiliscono che:

- manifestazioni sulle piste da sci possono essere organizzate solo con il **consenso dell'amministratore delle piste**,
- devono essere organizzate **conformemente alle regole inerenti l'organizzazione di manifestazioni** (la legge non dice quali siano queste regole, comunque da ciò deduco che per i casi in cui venga organizzata una gara di sci alpino tali regole non possono essere solo le regole della FIS, perché altre non vi sono),
- l'organizzatore della manifestazione sportiva deve far sì che durante la manifestazione la parte ove viene svolta la gara non possa essere raggiunta da altre persone ad esclusione dei concorrenti e dei servizi dell'organizzatore della manifestazione sportiva e dell'amministratore del comprensorio sciistico (**separare l'area di gara**),
- l'organizzatore deve reperire anche segnali aggiuntivi con messaggi e quelli di avvertimento, e mezzi di protezione qualora risultino necessari,
- l'area nella quale i concorrenti che partecipano all'evento sportivo si allenano deve essere dall'organizzatore adeguatamente contrassegnata con i segnali di avvertimento e con un nastro lungo l'intera traiettoria di gara (**area allenamento**),
- dopo la conclusione della gara e prima che la pista o la parte del comprensorio sciistico venga nuovamente aperta, l'organizzatore deve rimuovere tutti i segnali con i messaggi e quelli di avvertimento, i mezzi di protezione, le attrezzature, cioè tutto quello che è stato collocato a causa della manifestazione. L'amministratore del comprensorio sciistico deve poi eseguire anche il **controllo di sicurezza** del comprensorio sciistico.

Il **volume** nel quale l'organizzatore segua il contenuto delle regole internazionali può solo essere dedotto - l'organizzatore è tenuto ad attuare tutti i provvedimenti mediante i quali lo scopo della gara potrà essere raggiunto.

Come già detto, l'organizzatore della gara in base alla propria valutazione assume il sistema organizzativo delle cosiddette gare ufficiali e adatta/adequa le regole ufficiali (FIS) al livello della gara, al livello di capacità dei concorrenti, al terreno, e conformemente a quanto sopra indicato viene disposto il tracciato delle porte che nella maggior parte è quello per lo slalom gigante.

Allo scopo della gara ed in base ai desideri del committente l'organizzatore **di solito deve garantire:**

- la preparazione del terreno e di un adeguato tracciato (solitamente per lo slalom gigante). A questo punto vorrei sottolineare che la preparazione del terreno significa quanto segue:
 - o l'organizzatore deve tenere conto delle regole di base per assicurare la sicurezza sulle piste da sci (vedi legge sulla sicurezza sulle piste da sci),
 - o la pista di gara/tracciato deve essere preparata nel modo da sostenere un maggior numero di concorrenti i quali dovranno tutti partecipare alla gara a condizioni simili (un misto di neve naturale ed artificiale),
- il sopralluogo della pista,
- la misurazione del tempo (due persona, una alla partenza, una al traguardo)
- il controllo se i partecipanti durante la gara abbiano superato regolarmente la pista, inclusa l'assistenza al partecipante in caso di caduta o interruzione della gara in caso di caduta,
- la manutenzione della pista durante la gara (traiettoria, raccolta di pali)
- la pubblicazione dei risultati (tempi raggiunti sulla pista da slalom gigante)
- proclamazione dopo la conclusione della gara.

È comunque l'organizzatore che **sceglie l'esecutore dei compiti, il personale**. Le persone che sono adeguate per eseguire i compiti sono in via principale i maestri e gli allenatori dello sci, arbitri ed altre persone che collaborano all'esecuzione delle cosiddette gare ufficiali. Preferibilmente con esperienza e qualificazione in campo. La scelta del organizzatore e diventa importante.

Dal punto di vista **della sicurezza dei concorrenti è a mio avviso obbligo dell'organizzatore eseguire tutti i provvedimenti necessari perché:**

1. la gara venga eseguita su una parte adeguatamente preparata del comprensorio ovv. della pista. Il livello di preparazione della pista di gara – lo standard di preparazione e diversa/superiore dello standard di preparazione delle piste »normali«. La pista di gara deve resistere tutti i concorrenti ai quali deve garantire condizioni (almeno) simili (uguali impossibile). Una pista di gara viene battuta con gatti delle nevi per 5 o 6 volte, in casi anche adeguatamente preparata con acqua iniettata nella neve per indurirla (ghiaccarla),
2. la pista o la parte del comprensorio addibita alla gara sia protetta e sicura (recinti di protezione, reti, marcatura della pista, supervisione, manutenzione della pista di gara, assicurazione che la gara venga svolta in modo sicuro). A mio avviso lo standard di sicurezza della pista di gara è più alto rispetto allo standard di sicurezza sulla parte rimanente del comprensorio, ovvero la parte sulla quale non viene svolta la gara). Si deve prestare ulteriore attenzione all'orlo della pista. La protezione varia della gara singola (slalom gigante etc), dal terreno, dalla neve, etc.,

3. la traiettoria/tracciato della pista sia adeguata al terreno, alle condizioni della neve, quelle meteorologiche, al livello della gara e dei concorrenti. La scelta del tracciato è molto importante (vedi organizzatore),
4. venga organizzato il servizio di soccorso medico in caso di infortunio,
5. imponga ai concorrenti l'uso del casco (anche se non obbligatorio).

Responsabilità dell'organizzatore:

Quando si valuta la responsabilità del organizzatore di una gara amatoriale di sci si deve tenere conto che:

- le piste (di per sé) non sono pericolose,
- lo sci è un'attività sportiva (normale) che di per sé non rappresenta un'attività pericolosa. Per natura lo sci è connesso a determinati pericoli ovv. rischi che comunque possono essere mantenuti sotto controllo se si tiene adeguata cura di essi e se vengono rispettate le relative misure di sicurezza.
- Lo sci è uno sport che con l'adeguata preparazione psicofisica richiede anche una grande responsabilità dello sciatore. Il rischio risultante dallo sci, ossia dalla partecipazione ad una gara, deve essere assunto dallo sciatore stesso. Lo sciatore ha l'obbligo di adattare le modalità e la velocità della corsa alle condizioni meteorologiche, quelle della neve, le capacità fisiche e psichiche, la sua preparazione fisica e alla conoscenza del terreno. Anche l'equipaggio usato dallo sciatore deve essere adeguatamente scelto e predisposto.

Nello sci come sport il protagonista è lo sciatore ! La valutazione della responsabilità del sciatore deve essere valutata con criteri più severi.

In base a quanto sopra indicato la responsabilità dell'organizzatore non può essere altro che responsabilità di colpa e non oggettiva.

L'organizzatore della gara risulta pertanto essere responsabile solo **per i danni insorti a causa di mancato adempimento/omissione dei requisiti, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. La responsabilità è dunque sempre responsabilità di colpa.**

I rapporti che insorgono in merito all'organizzazione della gara sono i seguenti:

- **Tra l'organizzatore e il concorrente:**

Qualora l'organizzatore della gara sia anche il gestore del comprensorio, la ricerca della persona responsabile per i danni insorti risulta essere alquanto semplice. Deve essere provato che l'organizzatore non ha provveduto alla sicurezza dell'esecuzione della gara. Le modalità sono scritte sopra.

- **Tra l'amministratore del comprensorio e l'organizzatore, qualora non si tratti della stessa persona:**

L'amministratore e l'organizzatore possono stipulare un contratto di esecuzione della gara che stabilisce i loro reciproci obblighi in merito all'esecuzione. La preparazione adeguata della pista o della parte del comprensorio è un obbligo del gestore, l'organizzatore decide invece se accetta o meno le condizioni sulla pista. Siccome la parte lesa nella maggior parte dei casi non può essere a conoscenza del loro rapporto interno, la parte assume la posizione dalla quale chiede la responsabilità solidale di entrambi.

Durante il procedimento probatorio può succedere che si dimostri che entrambi hanno omesso di comportarsi con la dovuta diligenza. Comunque la regola relativa alla responsabilità solidale è stabilita a favore della parte lesa – quando risulta indubbio che i danni sono stati causati da più persone assieme.

- **Gestore e il concorrente:**

Come sopra.

Al momento della presentazione della richiesta di risarcimento la fattispecie di solito non è ancora chiarita fino al punto da poter senza ombra di dubbio stabilire chi sia la persona responsabile, la decisione sulla responsabilità solidale è quella più adeguata per la parte.

Qualora si rivolgesse a me un cliente, una persona che svolge un'attività ricreativa e che ha subito lesioni durante una gara ricreativa e le circostanze fossero tali da mostrare che la caduta e la conseguente lesione fossero causate da una pista non adeguatamente preparata, io consiglierei al mio cliente di intentare una causa sia contro l'organizzatore come anche contro l'amministratore del comprensorio, qualora si trattasse di due persone diverse.

Durante il procedimento vengono infatti accertati sia la fattispecie che il rapporto tra l'amministratore e l'organizzatore. Siccome nel momento in cui è insorta la lesione e/o al momento dell'inoltro del ricorso io non sono sempre a conoscenza del rapporto tra i due, io in qualità di avvocato deciderei per la responsabilità solidale.

Nova Gorica, 10.12.2014

Avv. Tanja Marušič